

**Allegato A - Disciplina per l'attivazione e il funzionamento
dell'OIV unico per il Servizio sanitario regionale**

Disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)" della Regione Emilia-Romagna.

Art. 1 - Oggetto

1. La presente disciplina attiene alla attivazione dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ivi inclusa, a tal fine, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente (ARPA), di seguito denominato OIV unico per il SSR, istituito secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'art. 49 Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 6 Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 26.

Art. 2 Composizione

1. L'OIV unico per il SSR è organo collegiale composto da tre esperti esterni dotati di capacità, conoscenze e competenze specifiche, nominati dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri di seguito definiti.

Art. 3 Compiti

1. All'OIV unico per il SSR sono assegnati i seguenti compiti e funzioni:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati in enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni nell'ambito di enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso;

- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 4 Requisiti

1. Per la scelta dei componenti dell'OIV unico per il SSR si fa riferimento ai seguenti criteri e requisiti generali:

- a) i componenti devono essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea e non possono essere nominati coloro i quali abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio;
- b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina degli studi;
- c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;
- d) sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità delle amministrazioni incluse nel Servizio sanitario regionale;
- e) in alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni nelle materie sotto indicate;
- f) i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, con specifico riferimento all'ambito sanitario, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 190/2012. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV di altra Amministrazione, così come esperienze all'estero su temi attinenti.

Art. 5 Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative

1. Non possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- b) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;
- c) coloro i quali:
 1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
 2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Emilia-Romagna nel triennio precedente la nomina;
 3. siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione Emilia-Romagna presso gli enti e aziende del SSR;
 4. si trovino, nei confronti della amministrazione regionale e delle amministrazioni del SSR interessate, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 5. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 6. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano l'amministrazione regionale e le amministrazioni per le quali deve essere costituito l'OIV;
 7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con i direttori generali in servizio nell'ente Regione e nelle Agenzie regionali, con i dirigenti delle direzioni strategiche degli enti e aziende del SSR e con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;

8. siano revisori dei conti presso l'amministrazione regionale e le amministrazioni interessate.

2. Ai sensi della Legge Regionale 24/1994 e, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8, e secondo quanto previsto in merito alla sussistenza di incompatibilità con alcune funzioni specifiche, sono incompatibili con la nomina a membro dell'OIV unico per il SSR le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sulla Regione o sulle sue Agenzie e sugli enti e aziende del SSR, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR:

- a) coloro che siano stati nominati componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna;
- b) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, o altro rapporto assimilato, con uno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna;
- c) coloro che siano componenti di altri organi e organismi collegiali propri di enti e aziende del SSR: collegio di direzione, collegio sindacale, collegio aziendale delle professioni sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;
- d) coloro che siano inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie e Irccs di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.

4. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR anche coloro che siano membri di altri Organismi Indipendenti di Valutazione, sempre che il numero degli Organismi non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento da parte dei componenti stessi dei compiti assegnati.

Art. 6 Durata e modalità di funzionamento

1. L'OIV unico per il SSR svolge le proprie funzioni per un periodo di tre anni.

2. L'incarico ai componenti del collegio può essere rinnovato una sola volta.

3. In caso un componente dell'OIV unico per il SSR intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere effettuata una nuova selezione, secondo la procedura di cui al successivo art. 8.

4. I componenti dell'OIV unico per il SSR possono essere revocati con provvedimento motivato della Giunta regionale nei seguenti casi:

a) sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;

b) grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

6. L'OIV unico per il Servizio sanitario regionale provvederà, al momento dell'insediamento, a definire con proprio regolamento i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

7. L'OIV unico per il SSR provvederà a definire, nell'ambito del regolamento relativo al proprio funzionamento, le modalità di interazione e collaborazione con l'Organismo aziendale di supporto di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7 Sede

1. L'OIV unico per il SSR ha sede presso la sede della Regione Emilia-Romagna in Bologna.

Art. 8 Procedura per la individuazione dei componenti

1. Le competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e della Direzione Generale Sanità e politiche sociali procedono all'istruttoria per l'individuazione dei componenti dell'OIV unico per il SSR, attraverso i seguenti passi:

a. pubblicazione sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, secondo lo schema allegato sub lettera B all'atto di approvazione della presente disciplina, per la raccolta di manifestazioni di

interesse alla nomina a componente dell'OIV per gli enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA della Regione Emilia-Romagna da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento;

- b. analisi dei curricula, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, e dell'ulteriore documentazione pervenuta, secondo modalità da definire anche in riferimento alla loro numerosità, che potranno prevedere anche lo svolgimento di colloqui individuali;
- c. relazione alla Giunta sulla possibile individuazione dei nominativi dei componenti, per l'acquisizione del prescritto parere da parte dell'organismo nazionale competente in materia.

2. Ogni ente e azienda del SSR provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico, di cui al comma 1, sul proprio sito web a ciò deputato, secondo lo schema allegato sub lettera B) all'atto di approvazione della presente disciplina.

Art. 9 Organismo aziendale di supporto

1. Per garantire all'OIV unico per il SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende del SSR, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.

2. Tale funzione viene esercitata mediante un organismo aziendale di supporto. Gli enti e aziende del SSR possono esercitare anche congiuntamente tra loro, tramite sottoscrizione di appositi accordi, le funzioni di supporto all'attività dell'OIV unico, anche a livello di area vasta o di altra aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Per la costituzione degli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni di supporto può essere utilizzata la collaborazione di soggetti esterni agli enti e aziende, dotati di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti di spesa come successivamente definiti.

4. I principali compiti riconosciuti all'organismo aziendale di supporto sono quelli volti a:

- a) garantire il collegamento con l'OIV unico per il SSR
- b) garantire la gestione procedimentale e documentale del processo valutativo
- c) assicurare il supporto alla attività di valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia di classificazione e graduazione delle posizioni

dirigenziali, per la definizione degli strumenti di incentivazione individuali o legati a specifici progetti, per la individuazione di indicatori di risultato qualitativo e quantitativo nel sistema di incentivazione del comparto

- d) assicurare il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione della prestazione, in special modo nei casi di pareri difformi.

5. Sono altresì riconosciute all'organismo aziendale di supporto le funzioni correlate alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di:

- a) garantire lo svolgimento delle attività relative all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità
- b) assicurare la gestione procedimentale e documentale relativa alle competenze in materia di Piano triennale della trasparenza, codice di comportamento, comunicazioni agli organismi preposti dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

Art. 10 Struttura regionale di supporto

1. Per assicurare e favorire lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3 e garantire il collegamento tra l'OIV unico per il SSR e l'Organismo aziendale di supporto di cui all'art. 9, è costituita una struttura regionale di supporto all'OIV afferente alla Direzione generale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi della Regione Emilia-Romagna.

2. La composizione della struttura, preposta allo svolgimento delle attività amministrative necessarie al corretto funzionamento dell'OIV unico per il SSR, viene definita con proprio atto dal direttore generale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi e non può comportare alcun onere aggiuntivo.

Art. 11 Compensi

1. Il costo annuo complessivo per ogni anno di incarico, a carico del Fondo Sanitario Regionale per compensare i componenti dell'OIV unico per il SSR e i componenti esterni all'amministrazione degli organismi aziendali a supporto dell'OIV unico, non può essere superiore ad un importo pari al 70% del costo annuo complessivo, riferito all'anno 2012, sostenuto per i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione, tenuto conto delle riduzioni apportate ai sensi dell'art.6 comma 3 del D.L. n.78/2010 come convertito dalla Legge n. 122/2010.

2. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'OIV unico per il SSR, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il primo triennio di attività è stabilito nella misura di 24.000 Euro, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti.

3. Le quote, che enti e aziende SSR, singolarmente o in forma associata, hanno facoltà di destinare annualmente a compensare i componenti esterni all'amministrazione facenti parte dell'organismo a supporto dell'attività dell'OIV unico per il SSR di cui all'art. 9, vengono definite con atti di competenza dei direttori generali Sanità e Politiche Sociali e Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica.